

CAMERA DEI DEPUTATI

N.447

ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2024/2847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, relativo a requisiti orizzontali di cibersicurezza per i prodotti con elementi digitali e che modifica i regolamenti (UE) n. 168/2013 e (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2020/1828 (regolamento sulla ciberresilienza) (447)

(articoli 1 e 15 della legge 17 marzo 2026, n. 36)

Trasmesso alla Presidenza il 9 ottobre 2026

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE «DISPOSIZIONI PER L'ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA NAZIONALE AL REGOLAMENTO (UE) 2024/2847 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 23 OTTOBRE 2024, RELATIVO A REQUISITI ORIZZONTALI DI CIBERSICUREZZA PER I PRODOTTI CON ELEMENTI DIGITALI (REGOLAMENTO SULLA CIBERRESILIENZA)»

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'articolo 14;

VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare, gli articoli 31 e 32;

VISTA la legge 17 marzo 2026, n. 36, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2025» e, in particolare, l'articolo 15;

VISTO il regolamento (UE) 2024/2847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, relativo a requisiti orizzontali di cibersecurity per i prodotti con elementi digitali e che modifica i regolamenti (UE) n. 168/2013 e (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2020/1828;

VISTO il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

VISTO il regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011;

VISTA la direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e che abroga la direttiva 2009/22/CE;

VISTO il regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, relativo alla sicurezza generale dei prodotti, che modifica il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 87/357/CEE del Consiglio;

VISTO il regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale e modifica i regolamenti (CE) n.

300/2008, (UE) n. 167/2013, (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 e (UE) 2019/2144 e le direttive 2014/90/UE, (UE) 2016/797 e (UE) 2020/1828 (regolamento sull'intelligenza artificiale);

VISTO il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia»;

VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante «Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52»;

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante «Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229»;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante «Codice delle assicurazioni private»;

VISTO il decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, recante «Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale»;

VISTO il decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157, recante «Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, e semplificazione e riordino del relativo sistema di vigilanza del mercato»;

VISTA la legge 23 settembre 2025, n. 132, recante «Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale»;

VISTO il decreto legislativo 7 ottobre 2026, n. 179 recante «Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale, in materia di poteri delle Autorità nazionali e di utilizzo dell'intelligenza artificiale nella formazione»;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 2 ottobre 2026;

ACQUISITO il parere dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, espresso in data

ACQUISITO il parere del Garante per la protezione dei dati personali, espresso in data

ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del

SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia e delle imprese e del made in Italy ...;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Capo I
Disposizioni generali

ART. 1
(Oggetto)

1. Il presente decreto stabilisce le disposizioni necessarie ad assicurare la corretta e integrale applicazione del regolamento (UE) 2024/2847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, e delle pertinenti norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, nonché a garantire il coordinamento con le disposizioni settoriali vigenti.

ART. 2
(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto, si applicano le definizioni di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2024/2847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, all'articolo 3 del regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, nonché all'articolo 4 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.
2. Ai fini del presente decreto si applicano, inoltre, le seguenti definizioni:
 - a) «regolamento»: il regolamento (UE) 2024/2847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, relativo a requisiti orizzontali di cybersicurezza per i prodotti con elementi digitali e che modifica i regolamenti (UE) n. 168/2013 e (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2020/1828;
 - b) «Agenzia»: l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale di cui all'articolo 5 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, individuata quale autorità di notifica ai sensi dell'articolo 36 del regolamento e quale autorità di vigilanza del mercato ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 2, del medesimo regolamento;
 - c) «CSIRT Italia»: il Gruppo nazionale di risposta agli incidenti di sicurezza informatica, di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d-ter), del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, operante presso l'Agenzia e che, ai fini del presente decreto, è designato come coordinatore;
 - d) «organismo nazionale di accreditamento»: Accredia, quale organismo autorizzato a svolgere l'attività di accreditamento nel territorio dello Stato, ai sensi dell'articolo 2, punto 11), del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, designato con decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 26 gennaio 2010, in attuazione dell'articolo 4, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99;
 - e) «organismo notificato»: l'organismo di valutazione della conformità a seguito della procedura di notifica e delle attività di cui agli articoli 43 e 44 del regolamento;
 - f) «ENISA»: l'Agenzia dell'Unione europea per la cybersicurezza;

- g) «sistema di IA ad alto rischio»: sistema di IA classificato come ad alto rischio ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024;
- h) «regolamento IA»: il regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale e modifica i regolamenti (CE) n. 300/2008, (UE) n. 167/2013, (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 e (UE) 2019/2144 e le direttive 2014/90/UE, (UE) 2016/797 e (UE) 2020/1828 (regolamento sull'intelligenza artificiale);
- i) «decreto legislativo IA»: il decreto legislativo 7 ottobre 2026, n. 179 recante «Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale, in materia di poteri delle Autorità nazionali e di utilizzo dell'intelligenza artificiale nella formazione»;
- l) «autorità di vigilanza del mercato»: l'Agenzia, la Banca d'Italia, la Commissione nazionale per la società e la borsa (CONSOB), l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) e il Garante per la protezione dei dati personali, secondo quanto previsto dall'articolo 52, paragrafi 2 e 14, del regolamento e dall'articolo 9 del presente decreto;
- m) «autorità del settore finanziario»: le autorità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), del decreto legislativo IA;
- n) «Sandbox-CRA»: lo spazio di sperimentazione normativa per la ciberresilienza, istituito ai sensi dell'articolo 19 del presente decreto, in attuazione dell'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento;
- o) «sperimentazione *FinTech*»: lo spazio di sperimentazione di cui all'articolo 36, commi da 2-bis a 2-novies, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

ART. 3

(Atti di indirizzo)

1. Nei limiti e per le finalità di cui al regolamento, le autorità di vigilanza del mercato possono adottare linee guida, raccomandazioni e buone pratiche, negli ambiti di rispettiva competenza.

Capo II

Notifica degli organismi di valutazione della conformità

ART. 4

(Autorità di notifica)

1. L'Agenzia è individuata quale autorità di notifica ai sensi dell'articolo 36 del regolamento.
2. I compiti di valutazione e controllo di cui all'articolo 36, paragrafo 1, del regolamento, sono affidati, ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 2, del medesimo regolamento e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, all'organismo nazionale di accreditamento, che li esegue ai sensi e in conformità del regolamento (CE) n. 765/2008.

3. I rapporti fra l'organismo nazionale di accreditamento e l'Agenzia, ai fini dell'esercizio dei compiti di cui al comma 2, sono regolati con apposita convenzione fra gli stessi.

ART. 5

(Domanda e procedura di designazione e notifica degli organismi di valutazione di conformità)

1. L'organismo di valutazione della conformità presenta all'Agenzia la domanda di notifica, corredata della documentazione prevista dall'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento, incluso il certificato di accreditamento.
2. Le procedure per la designazione e la notifica degli organismi di valutazione della conformità di cui al comma 1 sono definite con provvedimento del direttore generale dell'Agenzia e sono pubblicate nel sito *internet* istituzionale dell'Agenzia.
3. Con il decreto di cui all'articolo 13, comma 1, terzo periodo, del decreto legislativo 3 agosto 2022, n. 123, sono determinate le tariffe, poste a carico degli organismi di valutazione della conformità per le attività di designazione, notifica e rinnovo. Le predette tariffe sono aggiornate sulla base del costo effettivo del servizio e con le medesime procedure di cui al primo periodo.
4. I proventi derivanti dalle tariffe di cui al comma 3 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, nel medesimo esercizio finanziario, all'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 18 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, per incrementare la dotazione del bilancio dell'Agenzia.

ART. 6

(Modifiche delle notifiche)

1. L'organismo nazionale di accreditamento comunica all'Agenzia i casi di limitazione, sospensione o revoca del certificato di accreditamento, ai fini dell'attuazione dell'articolo 45 del regolamento.
2. Nei casi di sospensione, limitazione, revoca della notifica o di cessazione dell'attività, l'organismo notificato non può rilasciare certificati di conformità sui prodotti.
3. Con decreto del direttore generale dell'Agenzia sono disciplinate le procedure per la limitazione, la sospensione o il ritiro della notifica, nonché per l'adozione delle misure di cui all'articolo 45, paragrafo 2, del regolamento.

ART. 7

(Ricorso contro le decisioni degli organismi notificati)

1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 48 del regolamento, ciascun organismo notificato prevede, laddove non già disponibile, nel rispetto degli schemi di accreditamento di riferimento, una procedura di ricorso trasparente e accessibile contro le proprie decisioni.

ART. 8

(Raccordo informativo con l'autorità di notifica ai sensi del regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024)

1. Nei casi di cui all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento, e fermo restando quanto previsto dal paragrafo 3 del medesimo articolo, l'Agenzia per l'Italia digitale (AgID), in qualità di autorità

nazionale di notifica ai sensi dell'articolo 70, paragrafo 1, del regolamento IA e dell'articolo 20, comma 1, lettera *a*), della legge 23 settembre 2025, n. 132, informa l'Agenzia circa gli organismi notificati secondo quanto previsto dallo stesso articolo 12, paragrafo 2, del regolamento.

Capo III **Vigilanza del mercato**

ART. 9 ***(Autorità di vigilanza del mercato)***

1. L'Agenzia è individuata quale autorità di vigilanza del mercato ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 2, del regolamento, relativamente ai requisiti orizzontali di cybersicurezza per i prodotti con elementi digitali, fermo restando quanto previsto dal comma 2.
2. Ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 14, del regolamento, limitatamente ai prodotti con elementi digitali che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento e che sono classificati come sistemi di IA ad alto rischio a norma dell'articolo 6 del regolamento IA, le autorità responsabili delle attività di vigilanza del mercato sono le autorità indicate all'articolo 5, comma 1, lettere *a*), *b*) e *c*), del decreto legislativo IA per gli ambiti ivi previsti e rispettivamente per le attività di cui agli allegati VIII-*bis*, VIII-*ter* e VIII-*quater* al decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157, introdotti dall'articolo 21, comma 1, lettera *c*), del presente decreto.

ART. 10 ***(Poteri e misure di vigilanza del mercato dell'Agenzia)***

1. In quanto autorità di vigilanza del mercato ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del presente decreto, ai fini dell'attuazione del regolamento, l'Agenzia dispone dei poteri e delle misure di vigilanza previsti dal capo V del regolamento, dal capo V del regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, nonché dal decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157.
2. Fermi restando gli obblighi e i meccanismi di cooperazione previsti dal regolamento e dal decreto legislativo n. 157 del 2022, l'Agenzia, nell'esercizio dei poteri di cui al comma 1, può avvalersi della collaborazione del Corpo della Guardia di finanza ai sensi degli articoli 2, comma 2, lettera *m*), e 3, comma 1, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68.
3. Con regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti le modalità e i termini per l'esercizio dei poteri di cui ai commi 1 e 2.

ART. 11 ***(Poteri e misure di vigilanza delle autorità del settore finanziario e del Garante per la protezione dei dati personali)***

1. In quanto autorità di vigilanza del mercato ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del presente decreto, le autorità del settore finanziario dispongono, nei confronti degli istituti finanziari vigilati, dei poteri e delle misure di vigilanza previsti dal capo V del regolamento, dal capo V del regolamento (UE)

2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, nonché dal decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157. Restano fermi i poteri previsti dall'articolo 22 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, per le autorità di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo IA.

2. Nell'esercizio dei poteri di cui al comma 1, le autorità del settore finanziario possono avvalersi della collaborazione del Corpo della Guardia di finanza ai sensi degli articoli 2, comma 2, lettera *m*), e 3, comma 1, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68.

3. Le autorità del settore finanziario stipulano un protocollo d'intesa con il Corpo della Guardia di finanza per disciplinare lo scambio di informazioni per le finalità di prevenzione, accertamento e repressione degli illeciti di natura economico-finanziaria.

4. In quanto autorità di vigilanza del mercato ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del presente decreto, il Garante per la protezione dei dati personali dispone dei poteri e delle misure di vigilanza previsti dal capo V del regolamento, dal capo V del regolamento (UE) 2019/1020, nonché dal decreto legislativo n. 157 del 2022.

ART. 12

(Collaborazione tra Autorità)

1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 52, paragrafo 14, del regolamento, le autorità di vigilanza del mercato definiscono, con appositi accordi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i meccanismi di cooperazione e di scambio informativo.

2. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157, con appositi accordi sottoscritti ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 241 del 1990, possono essere disciplinati il coordinamento operativo e lo scambio informativo tra le autorità di vigilanza del mercato, le autorità incaricate del controllo dei prodotti che entrano nel mercato dell'Unione europea di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 157 del 2022, nonché gli altri soggetti di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del medesimo decreto legislativo, ai fini dell'esercizio delle rispettive competenze.

ART. 13

(Collaborazione dell'Agenzia e delle autorità del settore finanziario con il Garante per la protezione dei dati personali)

1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 52, paragrafo 7, del regolamento, anche nell'ambito degli accordi di cui all'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, possono essere previste forme di coordinamento operativo e di scambio informativo tra l'Agenzia, le autorità del settore finanziario e il Garante per la protezione dei dati personali per assicurare, ove necessario, la tempestiva e completa condivisione dei dati e delle informazioni utili all'esercizio delle funzioni di rispettiva competenza.

ART. 14

(Reclami alle autorità di vigilanza del mercato e segnalazioni al CSIRT Italia)

1. Le autorità di vigilanza del mercato ricevono, secondo le rispettive competenze, i reclami presentati dai consumatori ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 11, del regolamento e li trattano secondo le

procedure adottate da ciascuna di esse, nel rispetto delle garanzie stabilite dall'articolo 107, commi 6 e 7, del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

2. Con decreto del direttore generale dell'Agenzia è disciplinata la procedura per la trattazione dei reclami di cui al comma 1, di competenza dell'Agenzia medesima.

3. Il reclamo ricevuto da una autorità di vigilanza del mercato diversa da quella competente è trasmesso all'autorità di vigilanza del mercato competente, dandone comunicazione al reclamante.

4. Con il decreto di cui al comma 2, sono altresì stabilite le procedure per la segnalazione, da parte dei consumatori, direttamente al CSIRT Italia, di vulnerabilità, incidenti e minacce informatiche ai fini dell'attuazione dell'articolo 52, paragrafo 11, del regolamento.

Capo IV

Disposizioni sanzionatorie

ART. 15

(Poteri sanzionatori delle autorità di vigilanza del mercato e procedimento di irrogazione delle sanzioni)

1. In caso di violazione del regolamento, le autorità di vigilanza del mercato irrogano, secondo le rispettive competenze, le sanzioni di cui all'articolo 64 del medesimo regolamento, assicurando che il procedimento sanzionatorio si concluda entro un termine ragionevole.

2. Le modalità per l'adozione delle sanzioni di cui al presente capo da parte dell'Agenzia sono definite con il regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*quater*, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109.

3. Alle sanzioni di cui al presente capo irrogate dalla Banca d'Italia si applica la procedura sanzionatoria di cui all'articolo 145 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

4. Alle sanzioni di cui al presente capo irrogate dalla Consob si applica la procedura sanzionatoria di cui agli articoli da 195 a 195-*ter*, 195-*quinqies* e 196-*ter* del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

5. Alle sanzioni di cui al presente capo irrogate dall'IVASS si applica la procedura sanzionatoria di cui agli articoli 311-*septies*, 324-*octies* e 325-*ter* del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

6. Per quanto non diversamente disposto dal presente decreto e dalle procedure proprie di ciascuna autorità competente, si applica, in quanto compatibile, la legge 24 novembre 1981, n. 689.

ART. 16

(Devoluzione dei proventi)

1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Agenzia ai sensi di quanto previsto dal presente decreto sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, nel medesimo esercizio finanziario, all'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 18 del decreto-legge 14 giugno 2021, n.

82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, per incrementare la dotazione del bilancio dell'Agenzia.

2. Con riguardo ai proventi delle sanzioni amministrative irrogate dalle autorità del settore finanziario e dal Garante per la protezione dei dati personali, di cui all'articolo 9, comma 2, del presente decreto, resta fermo quanto previsto dalle rispettive normative di settore.

Capo V

Misure per le microimprese e le piccole imprese e di semplificazione

ART. 17

(Terminale per le segnalazioni al CSIRT Italia)

1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 16 del regolamento, l'Agenzia adegua il proprio Portale segnalazioni per gli adempimenti di notifica e per il collegamento alla piattaforma di segnalazione di ENISA.

ART. 18

(Misure per le microimprese e le piccole e medie imprese, comprese le start-up)

1. L'Agenzia, quale Centro nazionale di coordinamento di cui all'articolo 7, comma 1, lettera aa), del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, promuove iniziative per il miglioramento delle competenze in un ambiente digitale cyberresiliente, della cybersicurezza e della resilienza dei prodotti digitali a favore di microimprese e piccole e medie imprese, comprese le *start-up*.

2. Nell'ambito degli accordi di cui all'articolo 12, comma 2, il Ministero delle imprese e del made in Italy e l'Agenzia definiscono, secondo le rispettive competenze, le modalità e le procedure necessarie ai fini dell'attuazione dell'articolo 33, paragrafo 1, del regolamento, prevedendo altresì il coordinamento operativo con le amministrazioni competenti e le altre autorità di vigilanza del mercato.

3. Nel definire le tariffe per le procedure di valutazione della conformità, l'organismo di valutazione della conformità tiene conto delle esigenze delle microimprese e delle piccole e medie imprese, comprese le *start-up*, al fine di stabilire le tariffe in modo proporzionale agli interessi specifici di tali imprese e di applicare la procedura d'esame e le prove pertinenti di cui al regolamento, solo ove opportuno, e con un approccio basato sul rischio.

Capo VI

Spazi di sperimentazione normativa

ART. 19

(Istituzione e gestione dello spazio di sperimentazione normativa per la cyberresilienza)

1. In attuazione dell'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento, è istituita la «Sandbox-CRA» sotto la supervisione, l'orientamento e il sostegno diretti dell'Agenzia in qualità di autorità di vigilanza del mercato ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 2, del regolamento.

2. La Sandbox-CRA prevede ambienti di prova controllati per prodotti innovativi con elementi digitali per facilitarne lo sviluppo, la progettazione, la convalida e le prove ai fini della conformità al regolamento per un periodo di tempo limitato precedente alla loro immissione sul mercato.

3. Con decreto del direttore generale dell'Agenzia sono disciplinati:

- a) le modalità di gestione, di funzionamento e di cessazione della Sandbox-CRA;
- b) i servizi erogati nell'ambito della Sandbox-CRA;
- c) l'ambito di applicazione soggettivo;
- d) i criteri di ammissibilità e di selezione dei progetti di sperimentazione, prevedendo, ai sensi del citato articolo 33, paragrafo 2, ultimo periodo, del regolamento, l'accesso prioritario e agevolato alle microimprese e alle piccole imprese, comprese le *start-up*;
- e) i requisiti della domanda di partecipazione alla Sandbox-CRA e le procedure per la sua valutazione, da concludersi entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda medesima, nonché le modalità di partecipazione, monitoraggio e uscita dalla Sandbox-CRA;
- f) la durata massima della partecipazione alla sperimentazione, proporzionata alla complessità e alla portata del progetto, e i criteri per la sua eventuale proroga;
- g) le modalità e le procedure per lo svolgimento di ulteriori eventuali fasi della sperimentazione normativa, se previste da atti di esecuzione della Commissione europea o da buone pratiche riconosciute a livello europeo;
- h) ogni altro aspetto relativo all'istituzione e al funzionamento della Sandbox-CRA e ai relativi servizi.

4. Il decreto di cui al comma 3 è adottato tenendo conto degli atti di esecuzione della Commissione europea e delle buone pratiche riconosciute a livello europeo in materia di spazi di sperimentazione normativa per la ciberresilienza e può essere aggiornato periodicamente.

5. L'erogazione dei servizi disciplinati dal decreto di cui al comma 3 può avvenire anche attraverso l'utilizzo dell'infrastruttura di *high performance computing* di proprietà dell'Agenzia idonea a consentire *test* regolatori e verifiche di conformità.

6. Nel caso in cui la sperimentazione nella Sandbox-CRA riguardi prodotti con elementi digitali sottoposti alla vigilanza delle autorità del settore finanziario e del Garante per la protezione dei dati personali, di cui all'articolo 9, comma 2, del presente decreto, l'Agenzia coinvolge le medesime autorità per i profili di rispettiva competenza. Le modalità di collaborazione sono definite con decreto del direttore generale dell'Agenzia, adottato d'intesa con le medesime autorità.

ART. 20

(Promozione dell'innovazione e coordinamento con gli altri spazi di sperimentazione)

1. Per la gestione della Sandbox-CRA, l'Agenzia può avvalersi, anche tramite appositi accordi di collaborazione, degli impianti di prova e sperimentazione (TEF), dei poli europei dell'innovazione digitale (EDIH), di sandbox di altri settori, di laboratori di ricerca universitari e di sperimentazione, di centri di eccellenza, del supporto tecnico dell'AI *Factory* italiana (IT4LIA), nonché di altre iniziative al fine di consentire e facilitare la cooperazione con i settori pubblico e privato.

2. La Sandbox-CRA può promuovere la partecipazione a iniziative di cooperazione transfrontaliera e progetti pilota, al fine di sviluppare buone pratiche comuni e favorire il mutuo riconoscimento dei risultati delle sperimentazioni.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Agenzia, d'intesa con le autorità del settore finanziario, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di collaborazione e coordinamento tra la Sandbox-CRA e la sperimentazione *FinTech*.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Agenzia, d'intesa con l'Agenzia per l'Italia digitale (AgID), sentite le autorità del settore finanziario e il Garante per la protezione dei dati personali, per i profili di rispettiva competenza, sono definite le modalità di collaborazione e coordinamento tra la Sandbox-CRA e lo Spazio di sperimentazione italiano per l'IA di cui all'articolo 26 del decreto legislativo IA.

Capo VII

Ulteriori modificazioni e integrazioni della normativa di settore e disposizioni di coordinamento

ART. 21

(Modifiche al decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157)

1. Al decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all'articolo 3, comma 1, dopo la lettera *h*) è aggiunta la seguente:
«*h-bis*) l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, per le attività di cui all'Allegato VIII-bis.»;
 - b) all'articolo 10, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. I parametri per il calcolo dei costi delle attività di vigilanza dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale effettuate in relazione ai prodotti risultati non conformi sono disciplinati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 7 ottobre 2026, n. 179.»;
 - c) dopo l'allegato VIII sono aggiunti gli allegati VIII-bis, VIII-ter e VIII-quater di cui all'allegato I al presente decreto.

ART. 22

(Modifiche al decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109)

1. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, dopo la lettera *aa*) è aggiunta la seguente:
«*aa-bis*) è autorità di notifica e autorità di vigilanza del mercato ai sensi degli articoli 36 e 52 del regolamento (UE) 2024/2847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, e svolge tutte le funzioni ad essa attribuite ai sensi del citato regolamento.».

ART. 23

(Modifiche al codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206)

1. All'allegato II-septies del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo il numero 69) è aggiunto il seguente:

«70) Regolamento (UE) 2024/2847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, relativo a requisiti orizzontali di cibersicurezza per i prodotti con elementi digitali e che modifica i regolamenti (UE) n. 168/2013 e (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2020/1828 (regolamento sulla ciberresilienza).».

Capo VIII

Disposizioni transitorie, finanziarie e finali

ART. 24

(Attuazione da parte dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale degli obblighi di cui al decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157)

1. L'Agenzia procede a pubblicare nel proprio sito *internet* istituzionale le informazioni di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157 entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Con decreto del direttore generale, l'Agenzia procede alla ricognizione e all'individuazione dei laboratori ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 157 del 2022.

ART. 25

(Abrogazioni)

1. A decorrere dall'11 dicembre 2027, all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128, le lettere *d)*, *e)* e *f)* sono abrogate.

ART. 26

(Disposizioni finanziarie)

1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 9, comma 1, 10, comma 1, 17 e 20 del presente decreto, è autorizzata la spesa di euro 2.100.000 per l'anno 2026, di euro 5.875.000 per l'anno 2027, di euro 9.125.000 per l'anno 2028 e di euro 6.925.000 annui a decorrere dall'anno 2029, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 15, comma 3, della legge 17 marzo 2026, n. 36.
2. Quota parte delle risorse di cui al comma 1, quantificata in euro 900.000 per l'anno 2026, in euro 2.700.000 per l'anno 2027 e in euro 5.850.000 annui a decorrere dall'anno 2028, fermo restando quanto previsto dall'articolo 12, comma 5, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, è volta a incrementare la dotazione organica del personale di livello non dirigenziale dell'Agenzia.
3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
4. All'articolo 12-*quinquies* del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-*bis*. Con le medesime modalità di cui al comma 3, senza ricorrere alle facoltà assunzionali delle amministrazioni destinatarie, è assicurata la ricollocazione, con salvaguardia della posizione giuridica

e del trattamento economico avente natura fissa e continuativa, del personale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale appartenente ai segmenti professionali di direttore centrale e di direttore interessato da processi di riorganizzazione o funzionali al più efficiente assolvimento delle funzioni dell'Agenzia a tutela della cybersicurezza, tenuto anche conto delle competenze e delle attività attribuite dalla legge 23 settembre 2025, n. 132, nel limite di due unità per la qualifica di Direttore Centrale e una unità per la qualifica di Direttore.».

b) al comma 5 dopo le parole «Per l'attuazione di quanto previsto dal comma 3» aggiungere le seguenti: «e dal comma 3-bis» e sostituire le parole da: «280.000 euro» fino alla fine del periodo con le seguenti «280.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e 1.500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2027.».

ART. 27

(Protezione dei dati e riservatezza)

1. Le forme di coordinamento operativo, nonché gli scambi di informazione disciplinati con appositi accordi e protocolli d'intesa previsti dal presente decreto, avvengono, anche in deroga all'obbligo del segreto d'ufficio, nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali e dei principi di necessità, proporzionalità e minimizzazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma, addì

ALLEGATO I

(articolo 21, comma 1, lettera c)

«Allegato VIII-*bis*

(articolo 3, comma 1, lettera h-*bis*)

Disposizioni relative ai procedimenti di competenza dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale

1. Requisiti orizzontali di cybersicurezza per i prodotti con elementi digitali:

a) regolamento (UE) 2024/2847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, relativo a requisiti orizzontali di cybersicurezza per i prodotti con elementi digitali e che modifica i regolamenti (UE) n. 168/2013 e (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2020/1828 (regolamento sulla ciberresilienza);

b) decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 15 della legge 17 marzo 2026, n. 36;

c) Amministrazione con competenza concorrente: Banca d'Italia, Commissione nazionale per la società e la borsa (CONSOB), Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), Garante per la protezione dei dati personali, secondo quanto previsto dall'articolo 52, paragrafo 14, del regolamento (UE) 2024/2847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, e dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 15 della legge 17 marzo 2026, n. 36.

Disposizioni relative ai procedimenti di competenza della Banca d'Italia, della Commissione nazionale per la società e la borsa (CONSOB), dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS).

1. Requisiti orizzontali di cibersicurezza per i prodotti con elementi digitali, di cui all'articolo 12 del regolamento (UE) 2024/2847:

a) regolamento (UE) 2024/2847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, relativo a requisiti orizzontali di cibersicurezza per i prodotti con elementi digitali e che modifica i regolamenti (UE) n. 168/2013 e (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2020/1828 (regolamento sulla ciberresilienza);

b) decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 15 della legge 17 marzo 2026, n. 36;c) Amministrazione con competenza concorrente: Agenzia per la cybersicurezza nazionale e Garante per la protezione dei dati personali, secondo quanto previsto dall'articolo 52, paragrafo 14, del regolamento (UE) 2024/2847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, e dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 15 della legge 17 marzo 2026, n. 36.

Disposizioni relative ai procedimenti di competenza del Garante per la protezione dei dati personali

1. Requisiti orizzontali di cibersicurezza per i prodotti con elementi digitali, di cui all'articolo 12 del regolamento (UE) 2024/2847:

a) regolamento (UE) 2024/2847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, relativo a requisiti orizzontali di cibersicurezza per i prodotti con elementi digitali e che modifica i regolamenti (UE) n. 168/2013 e (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2020/1828 (regolamento sulla ciberresilienza);

b) decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 15 della legge 17 marzo 2026, n. 36;

c) Amministrazione con competenza concorrente: Agenzia per la cybersicurezza nazionale, Banca d'Italia, Commissione nazionale per la società e la borsa (CONSOB), Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), secondo quanto previsto dall'articolo 52, paragrafo 14, del regolamento (UE) 2024/2847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, e dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 15 della legge 17 marzo 2026, n. 36.».